

ALLEGATO A)

Linee guida così modificate:

Art.18 – Disposizioni transitorie e finali:

(Omissis) Gli operatori già accreditati conservano l'accreditamento, fatto salvo l'obbligo di adeguare i propri requisiti a quelli di cui alle Linee Guida allegate alla DGR 136/2022, entro il **31 luglio 2024** pena la sospensione dell'accreditamento e l'impossibilità, quindi, di avviare nuove attività.

E' fatta salva, comunque, la conclusione delle attività in corso nell'interesse dei destinatari delle attività stesse. *(Omissis)*